



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 512 del 19/05/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 449 del 28/05/2020

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art.33, comma 3, della legge n.104/92 e successive modifiche, e dell'art.6, comma 1, lettera a, del D. Lgs n.119/2011, al dipendente con matricola n. 4040.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. N. 33 del 09/01/2020)

VISTA l'istanza del 29/04/2020, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 11358/20, pervenuta a questo Ufficio via e-mail in data 15/05/2020 con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art.33, comma 3, della legge n.104/92, modificato dall'art.24 della legge n.183 del 04/11/2010 (collegato lavoro) per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il Verbale medico definitivo del 20/04/2020 del Centro Medico Legale INPS di Caltanissetta (CL) – Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap, approvato ai sensi dell'art.20, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n.102, dal quale risulta che la madre del dipendente e' stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a febbraio 2021, data in cui il verbale prevede la revisione;

VISTO il comma 3 dell'art.33 della legge n.104/92;

VISTO, altresì, l'art.24 della legge n.183/2010 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c.3 dell'art.33 della L. n.104/92 come segue:

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”;

VISTO l’art.33 del CCNL del 21/05/2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’Ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l’assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

VISTO l’art.6, comma 1, lettera a, del D.Lgs n.119/2011 che apporta modifiche all’art.33 della L. n.104/92, aggiungendo al comma 3 il seguente periodo: “il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;

CONSIDERATO che il dipendente con matricola in oggetto indicata, con Determinazione Dirigenziale n.352 del 10/04/2020 è stato autorizzato alla fruizione dei benefici previsti dall’art.33, comma 3, della Legge n.104/92 e successive modifiche per assistere la suocera, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

CHE la madre, nella qualità di secondo familiare da assistere, per il quale il dipendente ha chiesto di usufruire dei benefici della Legge n.104/92, rientra nella fattispecie prevista dall’art.6, comma 1, lettera a, del D.Lgs n.119/2011;

VISTO l’art.25, comma 6 bis del D. L. n.90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni nella legge n.114 dell’11 agosto 2014, che testualmente dispone: “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’INPS”;

VISTA la circolare INPS n.127 del 08/07/2016 che, in attuazione dell’art.25, comma 6 bis, del D.L. n.90/2014, precisa, nel caso di verbale medico con revisione, che i lavoratori titolari dei benefici della legge n.104/92, art.33 commi 3 e 6, possono continuare a fruire dei permessi della summenzionata legge, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza dover presentare una nuova domanda di autorizzazione;

CONSIDERATO che il rapporto di lavoro del dipendente con matricola in oggetto indicata, è a tempo determinato e parziale, con prestazioni lavorative di 20 ore settimanali, distribuite su quattro giorni;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell'orario di servizio e di lavoro dei dipendenti, che all'art.4 regola l'articolazione dell'orario di lavoro del personale contrattista;

VISTO, altresì, il Decreto Sindacale n.240 del 20/12/2019 di autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale LL.RR. 24/2000- 21/2003 in scadenza il 31/12/2019 fino al 31/12/2020;

VISTI i pareri ARAN RAL1893 del 13/01/2017 e RAL944 del 07/12/2011 sulla riproporzionalità dei giorni o delle ore concesse ai sensi della legge n.104/92 in caso di dipendenti con rapporto di lavoro part-time;

VISTO, inoltre, il comma 9 dell'art.55 del vigente C.C.N.L. relativo al criterio di proporzionalità per le assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

CHE, pertanto, i giorni di permesso mensile della legge n.104/92 spettanti al dipendente con matricola in oggetto indicata, devono essere riproporzionati a 2 e, in caso di fruizione ad ore, le 18 ore di permesso mensile devono essere riproporzionate a 10;

VISTE le circolari n.8/08 e n.13/10 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità";

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale di prosecuzione fino al 31/12/2020, ad assentarsi dal servizio per giorni 2 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 10 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art.33 della legge n.104/92, modificato dall'art.24 della legge n.183/2010 (Collegato lavoro) e dell'art.6, comma 1, lettera a, del D.Lgs n.119/2011, per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continuativa;

STABILIRE che, dalla data di revisione (febbraio 2021) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap della madre, il dipendente con matricola in oggetto indicata, potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE lo stesso dovrà trasmettere all'Ufficio competente il nuovo verbale medico non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave della madre, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici, cesseranno con decorrenza dal giorno successivo della data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio"

Al Dirigente della I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale";

Al Responsabile del Servizio "Affari legali" della I Direzione;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N. 33 del 09/01/2020)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

